



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 – 08 GIUGNO 2023

Udienza del 07 giugno 2023

61.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Radostin STETOSLAVOV STOYTCHEV**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

RADOSTIN STETOSLAVOV STOYTCHEV: *Per aver, in violazione dei principi informativi di correttezza e probità, ex artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., in data 11/3/2023, al termine della gara del Campionato Serie A1/M WITHU VERONA Vs. TOPO VOLLEY CISTERNA, irrompendo nella postazione RAI dei commentatori l'incontro, inveiva in diretta contro il primo arbitro, protestando platealmente per la decisione di quest'ultimo, definita inaccettabile, di sanzionarlo con un cartellino rosso durante il quarto set, tale da immotivatamente privarlo della possibilità di espletare le proprie funzioni in successive gare, stante la certa squalifica da parte del Giudice Sportivo e così debordando dai limiti dell'esercizio del legittimo diritto di critica. Contestata l'aggravante di cui all'art. 102, lettere F, Reg. Giur.*

OSSERVA

A seguito di acquisizione di notizia di illecito disciplinare, la Procura Federale si determinava all'avvio dell'azione disciplinare per il comportamento antiregolamentare tenuto dal tesserato allenatore Radostin Stetoslavov Stoytchev il quale, in data 11/3/2023, al termine dell'incontro di Campionato Serie A1/M WITHU VERONA Vs. TOPO VOLLEY CISTERNA, irrompendo nella postazione RAI dei commentatori l'incontro, inveiva in diretta contro il primo arbitro, protestando platealmente per la decisione di



quest'ultimo, definita inaccettabile, di sanzionarlo con un cartellino rosso durante il quarto set, tale da immotivatamente privarlo della possibilità di espletare le proprie funzioni in successive gare, stante la certa squalifica da parte del Giudice Sportivo.

Ritenuti pacifici e documentati i fatti, acquisite le difese del prevenuto – ascoltato in sede di audizione personale con l'assistenza del proprio difensore avv. Stefano Fanini in data 11/4/2023 - la Procura Federale deferiva il tesserato dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando l'incolpato per il giorno 7/6/2023.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dalla difesa dell'incolpato, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per il sig. Radostin Stetoslavov Stoytchev per giorni quaranta.

L'incolpato, comparso personalmente ed assistito dal proprio legale, si riportava all'accordo in ordine alla sanzione disciplinare raggiunto con l'Ufficio della Procura Federale.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti in data 7/6/2023 ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato Radostin Stetoslavov Stoytchev la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quaranta.

Roma, 08 Giugno 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 giugno 2023